



## ***Art. 1 – Istituzione***

In attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 (tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali) e dall'art. 51 (tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini) della Costituzione italiana, delle norme del Codice delle Pari Opportunità tra Donna e Uomo (D.Lgs 198/2006) è istituita la Consulta femminile delle Pari opportunità tra donna e uomo (CPO) con il compito di attuare misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

La Consulta femminile è un organismo permanente avente natura propositiva e consultiva.

## ***Art. 2 – Compiti e Finalità***

- a) Proporre agli organi competenti indagini e ricerche sulle condizioni della donna, nonché organizzare incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni attinenti agli aspetti della vita sociale ed economica locale, con particolare riguardo a quella realtà che più di altre influisce sulla condizione della donna e della famiglia ed incide sui ruoli di essi;
- b) Proporre iniziative, interventi ed ipotesi di soluzioni ai particolari problemi emergenti in relazione a questioni di cui al punto a);
- c) Promuovere incontri tra le varie associazioni femminili ed i movimenti femminili dei partiti democratici aperti a tutte le donne anche non organizzate in alcuna associazione;
- d) Valutare i tempi di attuazione delle leggi che riguardano la condizione femminile;
- e) Sviluppare rapporti di collaborazione con analoghe Consulte di altri territori della Provincia e/o della Regione al fine di promuovere il coordinamento;
- f) Raccogliere e diffondere informazioni riguardanti la condizione femminile cercando metodi per interessare l'opinione femminile al fine di stimolare una maggiore partecipazione delle donne alla vita pubblica e politica;

g) Presentare annualmente al Consiglio Comunale una relazione sulle problematiche legate alla condizione femminile emerse nel corso delle attività della Consulta;

h) Promuovere ogni altra iniziativa utile, in relazione agli scopi della Consulta stessa;

i) Su richiesta dell'Amministrazione esprime parere non vincolante sui programmi, piani di attuazione, progetti ed attività dell'Amministrazione, relativi alle problematiche di competenza nel termine di 15gg dalla richiesta.

### ***Art. 3 – Organi***

Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Presidente e l'Esecutivo.

### ***Art. 4 – Assemblea***

L'Assemblea è ufficializzata dal Sindaco, rimane in carica per l'intero suo mandato ed è aperta a tutte le donne residenti nel Comune di Montelanico, maggiorenni. Per essere ammessi all'Assemblea si deve presentare domanda al Sindaco del Comune di Montelanico (modello di domanda allegato A al presente regolamento).

Le domande devono pervenire entro la data riportata dal bando pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente ([comune montelanico](http://www.comune.montelanico.it))

L'Assemblea ordinaria, convocata a mezzo lettera semplice o con email, almeno cinque giorni prima della data stabilita, è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

In seconda convocazione con almeno la presenza di un terzo dei componenti.

La convocazione urgente deve avvenire almeno ventiquattro ore prima, anche a mezzo email.

Si riunisce in via ordinaria, su convocazione del presidente, almeno due volte l'anno per temi relativi la programmazione.

Il Presidente convoca la Consulta entro 15 gg dalla richiesta, quando venga fatta da 1/5 dei componenti.

L'Assemblea elabora, entro 3 mesi dall'insediamento, un programma annuale e presenta, almeno una volta l'anno, una dettagliata relazione sull'attività della Consulta che sarà portata alla conoscenza del Consiglio comunale.

L'Assemblea, alla sua prima convocazione, elegge al proprio interno il Presidente, Il

Vicepresidente e l'Esecutivo.

Le sedute della Consulta femminile comunale delle pari opportunità sono pubbliche.

Il pubblico non può prender parte, né alla discussione, né alla votazione.

### ***Art. 5 – Composizione esecutivo***

L'Esecutivo è composto dai consiglieri comunali pro tempore di sesso femminile e dai sette membri che si autocandidano durante la prima seduta dell'assemblea che risultano più suffragati con votazione segreta.

Tutti i consiglieri comunali possono partecipare alla seduta dell'esecutivo senza diritto di voto.

Il consigliere comunale di sesso femminile che riceve più voti diviene Presidente (in caso di parità si procede per sorteggio). Se la nominata recedesse, l'incarico passa alla seconda donna più votata dell'assemblea.

L'esecutivo dà attuazione al programma annuale deliberato dall'assemblea e svolge le funzioni indicate all'art. 2.

L'esecutivo è legalmente costituito con la presenza della metà più uno dei membri assegnati e delibera a maggioranza dei presenti più uno aventi diritto di voto, si riunisce almeno una volta ogni 60 gg.

È convocato dal Presidente (o suo delegato) o da un terzo dei suoi membri.

Il membro del Comitato esecutivo che risulti assente non giustificato per tre riunioni consecutive viene dichiarato decaduto, se dimissionario, dal momento della presentazione delle stesse.

Alla prima assemblea utile della Consulta verrà data comunicazione del membro decaduto/dimissionario, dando atto a verbale, con inoltro di comunicazione scritta all'interessato. A questo subentra il primo dei non eletti.

### ***Art. 6 – Presidenza***

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Consulta; convoca e presiede l'Assemblea.

Il Presidente è eletto tra i consiglieri comunali di sesso femminile.

Il Presidente sceglie una rappresentante dell'Assemblea con funzioni di segretario che dovrà coadiuvarlo nel redigere i verbali delle assemblee e custodire la corrispondenza.

Il Presidente ha funzioni di rappresentanza della Consulta.

### ***Art. 7 – Vice Presidenza***

Assume la carica di Vice Presidente la seconda donna più votata durante la prima assemblea.

In caso di ricorso al sorteggio per parità di voti, la prima sorteggiata assume l'incarico.

### ***Art. 8 – Regolamentazione interna***

La Consulta si dà delle regole interne con le quali disciplina il funzionamento dei suoi organi.

### ***Art. 9 – Oneri***

I mezzi finanziari per l'attività della Consulta sono costituiti dal contributo che il Comune determinerà annualmente in sede di approvazione del bilancio comunale e compatibilmente con le possibilità di esso.

Il Finanziamento sarà stanziato dalla giunta, di volta in volta, su presentazione da parte della Consulta del preventivo di spesa accompagnato da una relazione illustrativa del programma e dell'iniziativa da realizzare e su conforme parere del Responsabile del Settore Finanziario e Amministrativo.

A chiusura dell'esercizio, annualmente, la consulta presenterà la relazione dell'attività svolta ed il rendiconto analitico delle spese che sarà approvato dalla Giunta Comunale, previo parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario e Amministrativo.

Le componenti della Consulta esercitano il loro incarico senza diritto ad alcuna retribuzione, essendo la carica completamente gratuita.

### ***Art. 10 – Diritto d’istanza***

I cittadini di Montelanico hanno diritto di rivolgere istanze scritte al Presidente relativamente alle problematiche affrontate dalla Consulta.

L’Assemblea deve discutere ogni istanza entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

Ogni istanza per essere presa in considerazione deve essere sottoscritta da almeno 20 firmatari, aventi residenza nel Comune di Montelanico.

### ***Art. 11 – Successive modifiche***

Il regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, sentito il parere non vincolante della Consulta.

Il parere dovrà essere espresso nel termine di gg. 15.

La consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica del Regolamento. La proposta di modifica deve essere approvata a maggioranza di due terzi dei componenti.

### ***Art. 12 – Sede***

La sede della Consulta femminile è il Municipio. Le riunioni si terranno nei locali del Municipio (ex. Sala Consiliare). Altra sede per le riunioni o dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente.

### ***Art. 13 – Disposizioni finali***

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, ed allo Statuto comunale.



# **COMUNE DI MONTELANICO**



Allegato A

## **MODELLO DI DOMANDA**

La sottoscritta \_\_\_\_\_

Nata a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

Residente nel Comune di Montelanico, in via \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_, tel/cell: \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

Chiede

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la costituzione della Consulta comunale delle Donne, di prendere parte all'Assemblea.

Firma \_\_\_\_\_